

PATRIMONIO E TRUST

Il trust per il passaggio dello studio professionale

di **Ennio Vial, Vita Pozzi**

Un interessante utilizzo del **trust** è rappresentato dalla gestione e dal **passaggio** ai **discendenti** della **società di servizi** che svolge attività di supporto al **professionista**.

Si pensi al classico caso del **centro contabile** che eroga servizi basici e accessori per lo studio associato.

La **morte** di un **socio** crea non pochi problemi di gestione, in quanto i superstiti si possono trovare di fronte a due **scenari**:

- il **subentro** degli **eredi** del de cuius nella compagine sociale;
- il mancato subentro degli stessi ma la correlata **necessità** di **liquidare** loro la **quota** con potenziali problemi di tensione finanziaria.

La prima casistica risulta particolarmente critica se gli eredi difettano delle **competenze tecniche** o semplicemente dell'interesse a subentrare nella posizione del **genitore**. Generalmente, nella prassi, si opta per la seconda soluzione che, strada naturale per le **società di persone**, necessita di una apposita previsione statutaria nel caso delle società a responsabilità limitata.

Si pone però il problema di **valutare** la consistenza della **quota** e soprattutto di liquidarla, visti i tempi di magra.

La disposizione in **trust** delle quote **facilita** la **gestione** di queste situazioni per vari ordini di motivi.

Si potrebbe prevedere che la morte di un socio dello **studio professionale** (in sostanza un disponente del trust) non determini il passaggio ai suoi discendenti della suddetta quota bensì di una **somma** idonea a **liquidarli**.

E' evidente il *plus* rispetto alla mera liquidazione della quota in assenza del trust. In questo caso, i beneficiari saranno maggiormente **garantiti** in quanto il **trustee** sarà tenuto a rispettare il regolamento del trust e vi sarà un **guardiano**, magari nominato dagli eredi, che sovrintenderà alla corretta gestione degli adempimenti. Gli eredi si interfacciano con un **soggetto terzo** obbligato alla liquidazione della quota che deve **rispettare** dei criteri magari

definiti in atto da tutti i soci. Nulla vieta che possano essere previste delle **regole** che permettano l'**accesso** agli **eredi** nell'attività del centro contabile come **professionisti** o magari come **dipendenti**. La possibilità di ingresso è spesso prevista nelle ipotesi di discendenti minorenni.

Il **trust** potrebbe quindi porsi come un interessante **veicolo** per:

1. garantire il **passaggio generazionale**;
2. oppure una corretta **liquidazione** delle spettanze degli **eredi**;
3. oppure la creazione di una **opportunità di lavoro**.

E' evidente che il trust sarà interessato ad accumulare **liquidità** sotto forma di **dividendi** per crearsi la provvista necessaria per liquidare eventuali eredi senza particolare criticità. Nel frattempo tale liquidità verrà gestita in modo **conservativo** in modo che la consistenza ne risulti preservata.

Il Trust garantisce inoltre **un'unitaria e comune gestione** delle quote della società e consente di supportare le necessità della vita dei **beneficiari** mediante la creazione di un patrimonio autonomo e vincolato nel loro esclusivo interesse.

Si ribadisce come il trust possa permettere l'**ingresso** di ulteriori **soci**. Il trustee potrebbe **vendere** le **quote** della società di servizi o potrebbe essere posto in essere un **aumento di capitale** sociale sottoscritto da un nuovo socio.

Nella fattispecie in esame, è particolarmente delicato valutare le **clausole** del **trust** ed in particolare le clausole relative alla **nomina** e alla **revoca** del **Trustee** e del **guardiano**. In queste ipotesi sono spesso scelti soggetti professionali alla luce anche dei futuri compiti che gli stessi potrebbero trovarsi ad espletare.

Importante poi è capire fino a che punto l'atto istitutivo possa spingersi nel regolamentare **questioni di dettaglio** e quando invece è più opportuno **rinvviare** ad altri **documenti** (ad esempio le lettere dei desideri) che disciplinano questioni particolari e che tengono conto delle **evoluzioni future** del mercato e dei rapporti tra i soci.

Una maggiore regolamentazione potrebbe dare più serenità ai soci ma rende più rigido l'istituto e potrebbe non considerare **eventi futuri**.